



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Perugia

Prot. n. 1102/2022

Perugia, 3 marzo 2022

Ai Signori Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali
PERUGIA
TERNI
SPOLETO

Al Signor Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
PERUGIA

e p.c. All'On. CSM
ROMA

Al Signor Procuratore Generale
Corte di Cassazione
ROMA

Al Signor Presidente Consiglio Giudiziario
Corte d'Appello
PERUGIA

Al Signor Presidente Ordine Giornalisti
PERUGIA

OGGETTO: comunicazione istituzionale avente ad oggetto informazioni su procedimenti penali.

1. Premessa. Con propria nota prot. n. 5417/2021 datata 1 dicembre 2021, pari oggetto, questo Procuratore Generale, alla luce della pubblicazione del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188 contenente "*Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*", segnalava come "*al fine di acquisire dati e di garantire la circolarità di eventuali prassi virtuose nonché di perseguire un coordinamento organizzativo in ambito distrettuale, oltre che per meglio adempiere ai propri compiti di vigilanza, invita codesti Procuratori a trasmettere, a questo Procuratore Generale, gli atti di seguito indicati, contestualmente alla loro propalazione:*

- *i comunicati stampa redatti da codesti Procuratori della Repubblica contenenti informazioni sui procedimenti penali trattati dagli uffici requirenti da loro diretti;*
- *le autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 3bis dell'art. 5 del D. Lgs.vo n. 106 del 2006;*
- *la comunicazione dell'indizione di conferenze stampe, con la partecipazione personale*



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Perugia

del Procuratore della Repubblica e di altri magistrati, nelle quali vengono diffuse informazioni su procedimenti penali trattati dagli uffici requirenti da loro dirett'.

All'esito della nota appena menzionata ed anche al fine di poter acquisire dati e notizie utili per la relazione annuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 106 del 2006, è stato istituito presso questa Procura Generale l'archivio informatico, mediante la creazione di una cartella condivisa in cui confluiscono i comunicati stampa e le autorizzazioni rilasciate in materia nell'ambito distrettuale, con delle sottocartelle distinte per i quattro uffici giudiziari requirenti del distretto, la cui diretta alimentazione è riservata al solo personale espressamente nominato dai Procuratori.

Successivamente al 14 dicembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 188 del 2021, si è aperto un dibattito sia distrettuale che nazionale sugli effetti della nuova normativa, in considerazione della complessità e della delicatezza della materia in esame.

In specie, si fa riferimento alla Conferenza dei Procuratori Generali tenutasi lo scorso 11 febbraio, nonché alla riunione indetta dal Procuratore Generale della Cassazione lo scorso 2 marzo, avente ad oggetto l'incidenza sui poteri di vigilanza, di cui alla delibera CSM dell'11 luglio 2018, i rapporti tra il dovere di riserbo e quello generale di riservatezza del magistrato nelle pubbliche dichiarazioni e, infine, sui limiti e le modalità di svolgimento della vigilanza sul rispetto del dovere di riserbo.

In ambito di distrettuale si richiamano la riunione coi Procuratori del distretto del 9 febbraio scorso, nonché l'incontro sempre coi Procuratori del distretto oltre che con i vertici delle forze di polizia ed i rappresentanti regionali dell'Ordine dei Giornalisti, celebratosi il 18 febbraio scorso.

Inoltre, i Procuratori del distretto sono intervenuti con loro direttive rispettivamente del 6 dicembre 2021, il Procuratore di Perugia, del 15 dicembre 2021, il Procuratore di Terni, e il 17 gennaio 2022, il Procuratore di Spoleto a "*chiarimenti*" di precedente nota prot. n. 1509/21U,

In attesa di eventuali determinazioni in argomento sia della Procura Generale della Cassazione che del CSM, al fine favorire in ambito distrettuale l'armonizzazione delle prassi adottate, si intende fornire alcuni limitati e non esaustivi spunti di riflessione, che possano servire a rendere trasparente e leggibile il potere di vigilanza che incombe su questo Procuratore Generale in materia.

2. I rapporti della polizia giudiziaria con gli organi di informazione. Innanzi tutto si ritiene opportuno richiamare alcune indicazioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 "*sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*" e segnatamente i seguenti paragrafi:

(12) È opportuno che la presente direttiva si applichi alle persone fisiche indagate o



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Perugia

imputate in procedimenti penali. Dovrebbe applicarsi dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per un reato o per un presunto reato e, quindi, anche prima che questa sia messa a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagata o imputata.

(17) Per «dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche» dovrebbe intendersi qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato e proveniente da un'autorità coinvolta nel procedimento penale che ha ad oggetto tale reato, quali le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all'applicazione della legge, o da un'altra autorità pubblica, quali ministri e altri funzionari pubblici, fermo restando che ciò lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di immunità.

(19) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai media, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o imputati come colpevoli, fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero informare le autorità pubbliche dell'importanza di rispettare la presunzione di innocenza nel fornire o divulgare informazioni ai media, fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media.

Dal tenore delle disposizioni appena richiamate emergono, ad avviso di questo Procuratore Generale, tre aspetti.

Il primo che l'ambito di tutela della presunzione di innocenza scatta immediatamente al profilarsi di un "reato" o di un "presunto reato"; in secondo luogo, che le dichiarazioni oggetto di interesse ricomprendono qualsiasi "dichiarazione riconducibile a un reato e proveniente da un'autorità coinvolta nel procedimento penale che ha ad oggetto tale reato"; in terzo luogo, che la presunzione di innocenza nel fornire o divulgare informazioni deve salvaguardare la "libertà di stampa e dei media".

Per l'effetto, ad avviso di questo Procuratore Generale, quando un fatto, pur nella sua mera storicità, senza indicazioni individualizzanti, riguardi la prospettazione di un fatto-reato, anche se solo presuntivamente tale, incombe sulla polizia giudiziaria l'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica per la sua eventuale divulgazione agli organi di informazione.

Peraltro, quando il fatto sia connotato da un "interesse pubblico" alla conoscenza mediatica, il Procuratore della Repubblica ha non solo il diritto ma un vero e proprio obbligo di garantire una tempestiva informazione dello stesso, anche al fine di evitare la propalazione di notizie distorte se non addirittura palesemente infondate, così come potenzialmente verificabile in tempi di informazione sui canali *social*, la quale, come tale, non sempre è in grado di garantire l'autorevolezza e l'attendibilità della fonte.

Inoltre, l'informazione deve essere completa, obiettiva ed esaustiva, sempre naturalmente nel rispetto del segreto investigativo, ed animata dallo spirito di imparzialità che deve



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Perugia

caratterizzare l'attività comunicativa dell'autorità giudiziaria, al fine di evitare, pur nei limiti delle proprie attribuzioni, che si possa dare adito ad incomprensioni, ad inutili sospetti, ad interpretazioni securitarie o fuorvianti.

3. I rapporti del Procuratore con gli organi di informazione. L'art. 3 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 188 contenente "*Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*" modifica¹ l'art. 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, contenente "*Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150*" nei termini che seguono: "*Rapporti con gli organi di informazione. 1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione ((esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano)). 2. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento. ((2-bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.)) 3. È fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio. ((3-bis. Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3. 3-ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3-bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.)) 4. Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l'esercizio*

¹ Tra parentesi, nel testo, le modifiche introdotte.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Perugia

del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3".

Dal tenore della normativa emerge come le forme dei rapporti con gli organi di informazione vengano tipizzate nei "comunicati ufficiali" e nella "conferenza stampa". Sul punto rimane irrisolto, a parere di questo Procuratore Generale e salve successive indicazioni sul punto anche alla luce di direttive nazionali, se al Procuratore della Repubblica sia inibito fornire dichiarazioni verbali. Se infatti l'esigenza di tracciamento delle fonti esclude la possibilità di contatti officiosi tra il Procuratore della Repubblica e gli organi di informazione, tale divieto non sembrerebbe sussistere in caso di comunicazioni ufficiali, ancorchè verbali. Infatti, la dizione "comunicato" non sembra possa ridursi a ricomprendere le sole comunicazioni in forma scritta, ma può allargarsi anche a quelle in forma verbale, purché, come sopra ricordato, in forma ufficiale. Per altro verso, il divieto di rilasciare dichiarazioni in capo ai magistrati della Procura della Repubblica, ovviamente non incombe sul Procuratore della Repubblica, o sul magistrato dell'ufficio appositamente delegato ai sensi del primo comma, in quanto altrimenti non si spiegherebbe il senso dei commi precedenti a quello in esame, né del comma quarto che onera lo stesso Procuratore della Repubblica dell'obbligo di segnalazione delle condotte contrarie a quelle indicate al comma 3° in esame. Da ultimo, la lettera v) dell'art. 2 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 sulla "Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché' modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150" sanziona come illecita la condotta del magistrato nell'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di "pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché' la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106". Per l'effetto, anche sotto il profilo disciplinare, il rilascio di dichiarazioni verbali da parte del Procuratore della Repubblica, purchè nell'alveo del perimetro delineato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006 e sempre che non ledano indebitamente diritti altrui, non sembrerebbe costituire illecito disciplinare, in quanto l'unica condotta espressamente sanzionata è quella del comma 2° dell'art. 5, sull'obbligo di attribuzione della notizia in modo impersonale all'ufficio e con l'esclusione di ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.

4. I rapporti dei magistrati dell'ufficio inquirente con gli organi di informazione. Sotto quest'ultimo profilo, la normativa consiliare, in passato, si è mostrata particolarmente rigorosa in quanto il CSM con "Risposta a quesiti del 24 settembre 2008" in tema di *Rapporti tra l'Ufficio di Procura e gli organi di informazione*, alla luce dell'art. 5 del decreto legislativo



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Perugia

20 febbraio 2006, n. 106 contenente *Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150*, ha, tra l'altro, precisato espressamente che "*Per quello che qui interessa appare evidente che la nuova disposizione si muove su due coordinate: a) circoscrivere il numero dei magistrati requirenti che possano intrattenere legittimamente rapporti con gli organi di informazione; b) escludere in radice la personalizzazione masmediatica delle attività investigative e requirenti attribuendone lo svolgimento all'ufficio in modo impersonale ed obliterando ogni riferimento al magistrato titolare dell'indagine, fosse anche soltanto la comunicazione del solo nominativo agli organi di informazione*". Inoltre l'organo di autogoverno ha precisato ulteriormente che "*Non appare, invece, compatibile con lo spirito e con la lettera della norma la possibilità di prevedere la partecipazione alle conferenze stampa del magistrato titolare del procedimento, quando questi sia diverso dal Procuratore capo o dal Procuratore Aggiunto all'uopo delegato. Tale partecipazione, infatti, sarebbe confliggente con la disposizione dell'art. 5 co. 2° che impone di fornire ogni informazione in modo impersonale, attribuendo le attività all'Ufficio ed escludendo ogni riferimento al magistrato assegnatario del procedimento. Ciò in quanto la partecipazione alla conferenza stampa del magistrato titolare degli atti tradirebbe inevitabilmente tale ruolo, al di là di ogni sua esplicitazione, e determinerebbe una diretta violazione del divieto di legge*". Peraltro, successivamente, nella *Delibera dell'11 luglio 2018* con cui il CSM ha dettato le *Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale*, nel paragrafo espressamente destinato agli uffici requirenti, di primo e secondo grado², questo espresso divieto non si rinvia, anzi sembrerebbe ipotizzarsi una possibilità di partecipazione del magistrato dell'ufficio, ove al punto c) afferma che "*i magistrati, attenendosi alle disposizioni del capo dell'ufficio, collaborano alla raccolta e all'analisi delle informazioni da comunicare; assicurano ogni opportuna integrazione informativa anche nel corso degli incontri con la stampa ritenuti opportuni dal capo dell'ufficio per un'efficace comunicazione; in ogni caso, la partecipazione dei magistrati agli incontri con la stampa del capo dell'ufficio ovvero dei magistrati con funzioni semidirettive delegati alla comunicazione si svolge in conformità al principio di responsabilità del capo dell'ufficio*".

Ad ogni buon conto, alla luce del sopra richiamato divieto, sanzionato disciplinarmente, di "*ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento*" appare doveroso ritenere che i rapporti con gli organi di informazione debbano essere tenuti solo ed esclusivamente dal Procuratore della Repubblica o da un magistrato dell'ufficio, appositamente delegato per i rapporti con la stampa, con delega valida in generale e non a geometria variabile per il singolo procedimento di cui il magistrato sia assegnatario. Tra l'altro, le dimensioni



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Perugia

estremamente ridotte degli uffici giudiziari del distretto tendono a far ritenere estremamente improbabile il ricorso a tale delega generalizzata, di cui infatti non vi è traccia né nei progetti organizzativi né nelle sopra ricordate direttive.

5. Contenuto delle informazioni sui procedimenti penali. Per quanto riguarda le citate *Linee guida del CSM* appare opportuno ricordare alcuni precetti che sembrano tuttora in vigore e che di seguito vengono testualmente riaffermati:

1. *va evitata ogni ingiustificata comunicazione di dati sensibili;*
2. *il capo dell'ufficio adotta le misure necessarie ad assicurare l'osservanza del divieto di diffusione di fotografie ed immagini di persone in manette;*
3. *il capo dell'ufficio adotta le misure necessarie ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge che vietano la pubblicazione dell'immagine e delle generalità dei minori;*
4. *è assicurato il rispetto della presunzione di non colpevolezza; va dunque evitata, tanto più quando i fatti sono di particolare complessità o la loro ricostruzione è affidata ad un ragionamento indiziario, ogni rappresentazione delle indagini idonea a determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza delle persone indagate; particolare tutela va dedicata alle vittime e alle persone offese; vanno adottate tutte le misure utili ad evitare l'ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della loro dignità e riservatezza.*

In argomento ci si permette di ricordare il passaggio della relazione di questo Procuratore Generale in occasione della recente inaugurazione dell'anno giudiziario ove si è ricordato che *"Se la tutela della presunzione di innocenza non può impedire il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, tuttavia è richiesta ai dirigenti giudiziari degli uffici inquirenti una consapevole specifica professionalità. Sulle forme di comunicazione, valga il monito³ del Presidente della Repubblica di rifuggire dalle chiusure dell'autoreferenzialità, con l'implicito invito ad accettare le critiche, purchè ovviamente espresse nell'alveo della continenza e del rispetto della funzione e delle persone, e di evitare ogni forma di protagonismo.*

In definitiva, non si può impedire agli organi di informazione, per svolgere l'essenziale ruolo di "cane da guardia"⁴ della democrazia, di venire a conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali. Tuttavia i Procuratori devono essere particolarmente rigorosi ed attenti nel rilasciare le notizie, secondo le forme normativamente imposte, senza alcuna distinzione tra i destinatari delle stesse, per evitare che il "cane da guardia" si trasformi in "cucciolo da

² Parte II *Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di un'informazione pubblica efficace e di una corretta comunicazione istituzionale*, paragrafo I, *Linee-guida per gli uffici inquirenti*.

³ Intervento del Presidente della Repubblica a Scandicci, al decennale della Scuola Superiore della Magistratura, il 24 novembre 2021.

⁴ Corte Cost. 12 luglio 2021 n. 150



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Perugia

*salotto*⁵. Inoltre, una particolare cautela va mantenuta nell'utilizzo della forma più eclatante di comunicazione, rappresentata dalla conferenza stampa, al fine di evitarne la spettacolarizzazione e l'enfasi mediatica. Queste ultime condotte risultano tanto più nefaste quando capiti di assistere all'annuncio, con la partecipazione dei vertici apicali delle forze di polizia, dell'avvenuta esecuzione di misure cautelari custodiali nell'ambito di procedimenti in cui l'ipotesi accusatoria trovi una clamorosa smentita, poche settimane dopo, in occasione del riesame innanzi al Tribunale".

Analogamente, sempre in sede di relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, si è segnalato come *"Il processo penale, in specie, deve sempre e comunque tutelare i diritti sia dell'indagato che dell'imputato, sia della difesa che di tutti i terzi coinvolti nel processo. I nuovi pervasivi strumenti offerti dalla tecnologia, indispensabili per l'accertamento dei reati, soprattutto di quelli di maggiore gravità in quanto collegati a fenomeni corruttivi e di criminalità organizzata, non possono trasformarsi in strumenti di ricerca di condotte moralmente censurabili, come tali di per sé sole non penalmente perseguibili, o di opinioni politiche o religiose, anche radicali ma come tali espressioni della libertà di pensiero. In questi casi spetta al singolo Procuratore adottare tutti gli strumenti organizzativi per conseguire il duplice scopo che l'azione penale venga esercitata col massimo della sua efficienza ed efficacia, ma che i risultati conseguiti vengano strettamente utilizzati all'interno del procedimento penale, con l'adozione di ogni cautela per evitare che il materiale non strettamente indispensabile alle indagini, possa essere utilizzato e men che meno divulgato all'esterno"*.

6. Specifiche ragioni di interesse pubblico. Per quanto riguarda le *"specifiche ragioni di interesse pubblico"*, le stesse andranno valutate con riferimento al territorio ove si cala la notizia, con riguardo al tasso di criminalità del territorio ed all'attenzione mediatica per particolari aspetti sociali, oltre che nella doverosa considerazione dei criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale, individuati dal Procuratore della Repubblica nel Progetto Organizzativo.

L'obbligo di motivazione sul punto sussiste solo con riferimento alle autorizzazioni agli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali o conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato, oltre che nel caso di indizione di conferenze stampa da parte dello stesso Procuratore della Repubblica.

La diffusione di informazioni a regime ristretto, nel senso che ne è consentita la circolazione solo quando strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o nella ricorrenza di altre specifiche ragioni di interesse pubblico, riguarda esclusivamente i procedimenti penali che pendono nella fase delle indagini, così come desumibile dalla lettera della disposizione,

⁵ Secondo l'efficace espressione, in dottrina, a commento della menzionata sentenza della Corte



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Perugia

che recita di "*procedimenti penali*", e dal senso della norma, che richiama esigenze investigative.

Un aspetto evidenziato dai Procuratori del distretto riguarda la possibile ostensione di atti di indagine in favore degli organi di informazione che ne facciano richiesta. Questo Procuratore Generale ritiene che tale attività, ovviamente limitata agli atti non più coperti da segreto investigativo, già noti alla parte interessata e nel rigoroso rispetto dell'anonimizzazione, deidentificazione ed oscuramento del dato individualizzante, possa rappresentare una forma di comunicazione del tutto trasparente, se non addirittura opportuna. Infatti, nel momento in cui l'atto investigativo entri nella materiale disponibilità della parte e del suo difensore, soggetti che non sono tenuti né agli obblighi di cui al Decreto Legislativo n. 188 del 2021, né a quello di imparzialità dell'autorità giudiziaria, gli stessi ben potrebbero legittimamente offrire una rappresentazione parziale dei fatti, in un'ottica funzionale alla strategia difensiva. In queste ipotesi la diretta conoscibilità dell'atto, nei limiti sopra indicati, può rappresentare un utile strumento per una corretta informazione dell'attività giudiziaria. Sul punto, d'altronde, vi sono già precedenti interventi giudiziari⁶ con i quali si è consentito il rilascio di copia dei provvedimenti giudiziari agli organi di informazioni, che ne facciano richiesta ex art. 116 c.p.p., purché si tratti di atti non coperti da segreto investigativo e relativi ad affari di particolare delicatezza, gravità e rilevanza, fermo restando il divieto di pubblicazione del testo degli stessi a mente dell'art. 114, comma 2° c.p.p., sotto il profilo sia della cessazione del segreto, sia della ricorrenza dell'interesse pubblico all'informazione dei fatti oggetto del provvedimento, sia della presenza di eventuali controindicazioni alla divulgazione dello stesso.

Nella consapevolezza che i temi sopra affrontati potranno essere oggetto di rivisitazione non solo alla luce delle eventuali disposizioni della Procura Generale della Cassazione o del CSM, ma anche all'esito della prosecuzione del confronto coi Procuratori del distretto e con il locale Ordine dei Giornalisti, nel frattempo si dispone che tale nota venga pubblicata nel sito internet di questa Procura Generale all'indirizzo <https://pg-perugia.giustizia.it/>.

Si ringrazia per la sperimentata collaborazione istituzionale

Il Procuratore Generale

Sergio Sattani

Costituzionale n. 150 del 2021.

⁶ Ad esempio, Procura Napoli 7 ottobre 2019